



9/2017

EFFETTO ESTENSIVO DELL'IMPUGNAZIONE E DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE

Commento a [Cass., Sez. V, ord. 17 maggio 2017 \(dep. 10 luglio 2017\), n. 33324, Pres. Vessichelli, Rel. Caputo, Ric. P.G. Napoli in proc. Visconti](#)

di Pierpaolo Rivello

SOMMARIO: 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite. – 2. Le due differenti opzioni interpretative. – 3. Le considerazioni ricavabili dal prospettato contrasto esegetico.

1. La questione rimessa alle Sezioni Unite.

Nel sintetizzare brevemente la vicenda che ha condotto la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ad operare la rimessione alle Sezioni unite occorre precisare, a fini di chiarezza, che nel caso in esame ad una prima ordinanza di rimessione ha fatto seguito una decisione di restituzione degli atti da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ha poi determinato un'ulteriore rimessione.

L'intera questione si incentra sull'interrogativo se l'ambito di operatività dell'istituto delineato dall'art. 587 c.p.p., concernente il fenomeno estensivo dell'impugnazione¹ (tradizionalmente bipartito in virtù della distinzione tra estensione dell'impugnazione ed estensione della sentenza²), interessi anche tutte le ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

¹ Va notato che, sebbene comunemente si utilizzi la dizione di "effetto estensivo dell'impugnazione" (recependo in tal modo la formulazione adottata dalla rubrica dell'art. 203 del codice di procedura penale del 1930), detta terminologia non appare pienamente corretta, in quanto, come è stato sottolineato (v. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. n. 2, 128), tale fenomeno non si caratterizza alla stregua «di un immanente effetto dell'impugnazione», e rappresenta solo una possibile «evenienza relativa a processi plurisoggettivi». Al riguardo V. MELE, sub *art. 587*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. VI, Torino, 115, rileva infatti che l'unico ed indefettibile effetto dell'impugnazione consiste nel «dovere decisorio del giudice cui è assegnato il riesame del provvedimento impugnato, anche quando questo si concreti nella mera dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto».

² Come osservato da M. GIALUZ, sub *art. 587*, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, V Ed., Milanofiori Assago, 2017, 3076 «la prima allude al diritto per il non impugnante di partecipare al giudizio di gravame, mentre la seconda comporta il diritto per il non impugnante di beneficiare della decisione favorevole pronunciata nei confronti dell'impugnante, benché non abbia partecipato al giudizio di gravame». A sua volta R. FONTI, *L'effetto estensivo dell'impugnazione*, Padova, 2013, 63 ss., nel delineare i profili dinamici dell'effetto estensivo, rileva che l'estensione dell'impugnazione

Venendo agli specifici dettagli, la problematica derivava dal fatto che in un procedimento celebrato innanzi al Tribunale di Napoli la sentenza di condanna a carico dei due coimputati era stata appellata da uno solo di essi.

La Corte di appello di Napoli peraltro, ritenendo applicabile il disposto dell'art. 587 c.p.p., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi i soggetti, essendo i reati estinti per prescrizione. Il Procuratore Generale presso la predetta Corte di appello aveva proposto ricorso per cassazione, richiamandosi alla giurisprudenza prevalente in tema di effetto estensivo dell'impugnazione.

Peraltro, come è stato ampiamente rimarcato dalla Quinta Sezione della Cassazione, alla quale fu assegnato il ricorso, era ravvisabile un contrasto in ordine alla seguente questione interpretativa, così delineata dai giudici di legittimità: «se l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima dell'irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso ovvero – fermo restando il presupposto che l'impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell'impugnante – anche nell'ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante».

La Quinta Sezione, a seguito di un'attenta analisi ricognitiva, era ben consapevole del fatto che la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, confermata anche dalla pronuncia Vattani delle Sezioni unite³, era orientata a favore della soluzione in base alla quale l'effetto estensivo dell'impugnazione, per quanto concerne la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, andrebbe ritenuto operante solo qualora la causa estintiva fosse maturata prima dell'irrevocabilità della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante (o del coimputato che avesse proposto un'impugnazione inammissibile).

Veniva però preso atto della sussistenza di alcune decisioni di segno contrario, ed in particolare della puntuale ed articolata presa di posizione ad opera della pronuncia Mikulic del 2013⁴, successivamente richiamata anche da altre pronunce.

Ciò permetteva di ritenere tuttora sussistente un contrasto in ordine a detta questione, pur successivamente alla decisione in c. Vattani, tale da giustificare la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

Tra l'altro, i giudici della V Sezione osservavano che, per i diversi tempi di deliberazione delle due pronunce, le Sezioni unite in c. Vattani non avevano potuto

consiste «nel diritto del non impugnante (o del soggetto la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile) che versi in una delle ipotesi di cui all'art. 587 c.p.p. di partecipare al giudizio instaurato dall'imputato che ha proposto un'impugnazione ammissibile», mentre con la terminologia di "estensione della sentenza" si fa riferimento «al fenomeno in forza del quale la decisione di riforma o di annullamento, adottata dal giudice *ad quem* su impugnazione di una parte, giova anche ai soggetti non impugnanti, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 587 c.p.p.. a prescindere dall'avvenuta partecipazione o meno al giudizio di impugnazione».

³ Cass., sez. un., 20 dicembre 2012, n. 19054/13, Vattani, in *Ced Cass.*, 255297.

⁴ Cass., sez. III, 24 gennaio 2013, Mikulic, in *Proc. pen. e giustizia*, 2013, n. 5, 71 ss., con nota adesiva di F.R. MITTICA, *Operatività della prescrizione "postuma" nei confronti dell'imputato non appellante*.

valutare le argomentazioni sviluppate, a sostegno del contrapposto orientamento, dalla decisione Mikulic.

Tuttavia, come già osservato, alla rimessione fece seguito, a distanza di venti giorni, l'adozione del provvedimento di cui all'art. 172 norme att. c.p.p. (*Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle Sezioni unite*).

Nel restituire gli atti «per una nuova valutazione circa la effettiva sussistenza di un attuale e consapevole contrasto giurisprudenziale in punto di operatività dell'effetto estensivo della impugnazione», il Primo Presidente rilevò infatti che su questo tema di diritto, «a fronte di una giurisprudenza delle Sezioni Unite espressasi con chiarezza nel senso della non operatività dell'effetto estensivo della impugnazione», l'ordinanza di rimessione, pur ritenendo esistente un "contrasto attuale", si era limitata a menzionare la pronuncia Mikulic (che comunque, essendo stata depositata prima della decisione in c. Vattani, non aveva potuto tener conto delle argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite), nonché la pronuncia Guardì, che, sebbene fosse successiva alla sentenza Vattani, non aveva esplicitato le ragioni in base alle quali era stata accolta in tal caso una difforme soluzione interpretativa.

Il Primo presidente osservò parimenti che l'ordinanza di rimessione della Quinta Sezione esprimeva «soltanto considerazioni indicative, in tesi, di una problematicità della questione, senza tuttavia prendere espressamente posizione per una soluzione o per l'altra; e in tal modo non soddisfacendo il rigoroso presupposto (contrasto di giurisprudenza effettivo o quanto meno potenziale) considerato dall'art. 618 cod. proc. pen. ai fini della investitura delle Sezioni Unite».

Fu comunque rammentata la possibilità di formulare un nuovo provvedimento di rimessione, a patto di delineare «con autonoma e approfondita motivazione, le ragioni della plausibilità di un orientamento contrario a quello già espresso dalle Sezioni Unite».

In effetti la Quinta Sezione addivenne a quest'ultima soluzione, con una successiva rimessione volta a tener conto dei rilievi espressi dal Primo Presidente.

In questa seconda ordinanza i giudici di legittimità non si limitarono a segnalare la persistenza del contrasto esegetico, ma presero nettamente posizione a favore dell'impostazione delineata, in particolare, dalla pronuncia Mikulic, sottolineandone la piena aderenza al dettato normativo.

2. Le due differenti opzioni interpretative.

Cerchiamo ora di soffermarci, in maniera maggiormente analitica, sulle contrapposte soluzioni date a questa problematica e sugli argomenti sviluppati a sostegno delle stesse.

Per quanto concerne l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario⁵, bisogna porre in luce che buona parte delle pronunce che ad esso si ispirano appaiono caratterizzate

⁵ V. in tal senso, ad esempio, Cass., sez. II, 25 novembre 2016, n. 9731/17, Fiore, in *Ced Cass.*, 269219; Cass., sez. V, 27 gennaio 2016, n. 15623, Di Martino, *ivi*, 266551; Cass., sez. un., 20 dicembre 2012, n. 19054/13, Vattani, *cit.*; Cass., sez. II, 20 maggio 2009, n. 26078, P.G. in proc. Borrelli, in *Ced Cass.*, 244664; Cass., sez. VI,

da uno sbrigativo richiamo ai precedenti conformi e non esplicitano le ragioni atte a giustificare il suo accoglimento. In altri termini, questo orientamento, proprio in quanto dominante, non si preoccupa (fatte salve limitate eccezioni) di ripercorrere i passaggi logici che dovrebbero evidenziarne la preferibilità.

Nella stessa pronuncia Vattani a Sezioni Unite (peraltro la rimessione alle Sezioni unite non riguardava questa specifica problematica, in quanto verteva sul tema, di diritto sostanziale, concernente l'individuazione della fattispecie entro cui sussumere l'uso indebito di un apparato telefonico, e più precisamente di un apparecchio cellulare) i giudici di legittimità, in relazione ad un procedimento a carico di due coimputati, dopo aver affermato che la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio nei confronti dell'appellante, in relazione ad uno dei capi di imputazione, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, rilevarono semplicemente che la declaratoria di estinzione non poteva invece essere estesa all'altro coimputato, in forza della regola di cui all'art. 587 c.p.p. «essendosi nei suoi confronti consolidato il giudicato di colpevolezza prima del verificarsi dell'effetto estensivo, venuto a maturazione in ragione del protrarsi del decorso del termine di prescrizione successivamente alla proposizione dei ricorsi».

È stato sottolineato in dottrina⁶ come detta pronuncia, nell'aderire senza incertezze all'impostazione volta ad escludere che la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione possa estendersi al coimputato non impugnante nei cui confronti si sia formato il giudicato, non solo non abbia ritenuto di doversi soffermare sulle considerazioni che sorreggono tale linea interpretativa ma non abbia neppure menzionato la giurisprudenza orientata in senso contrario.

Tra le poche decisioni che hanno svolto un'approfondita disamina tendente a porre in luce le motivazioni atte a supportare questo indirizzo esegetico, va indubbiamente menzionata la pronuncia Russo⁷, con cui è stato affermato che qualora uno solo dei due coimputati impugni la decisione sfavorevole, facendo valere l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, laddove l'altro rimanga invece inerte, determinando così il passaggio in giudicato della pronuncia nei suoi confronti, i motivi di impugnazione del coimputato appellante risultano motivi "personali", in quanto l'altro coimputato, stante l'intervenuta irrevocabilità della decisione per quanto concerne la sua posizione, versa in una situazione del tutto differente, ostativa alla rilevabilità della prescrizione.

Nel ribadire che il coimputato non appellante non può beneficiare della prescrizione maturata dopo tale sopravvenuta irrevocabilità, si è rilevato come sia «di palese evidenza» che in detta situazione «rispetto a tale soggetto il successivo decorso del tempo non può più esplicitare alcuna influenza», sottolineandosi come, al contrario, qualora la prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato «in tale evenienza, l'estinzione del reato fatta valere dal coimputato impugnante deve estendersi

18 marzo 2003, Cammardella, n. 23251, *ivi*, 226007; Cass., sez. I, 23 ottobre 2000, n. 12369, Russo, *ivi*, 217393; Cass., sez. VI, 12 dicembre 1994, n. 2381/95, Zedda, *ivi*, 201245.

⁶ R. FONTI, *L'effetto estensivo dell'impugnazione*, cit., 127.

⁷ Cass., sez. I, 23 ottobre 2000, n. 12369, Russo, *cit.*

anche al non impugnante, per la ragione che si tratta di impugnazione fondata su motivi non esclusivamente personali».

Dunque, secondo questa tesi, se la prescrizione matura in data successiva all'irrevocabilità della sentenza nei confronti del coimputato non appellante, quest'ultimo perde ogni diritto a farla valere, anche qualora l'altro coimputato abbia invece ritualmente appellato, giacché in tal caso l'impugnazione volta a far rilevare l'estinzione del reato assume una valenza meramente "personale".

Tali concetti risultano ribaditi con chiarezza dalla recente sentenza Di Martino⁸, ove nuovamente si evidenzia il carattere personale della causa estintiva della prescrizione, che rappresenta la «conseguenza diretta di scelta esclusivamente propria del coimputato impugnante non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa». Si ribadisce infatti che occorre tener conto della profonda distinzione intercorrente tra la posizione dell'appellante, nei cui confronti opera la causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e quella del non appellante, nei cui confronti la prescrizione risulti maturata solo successivamente alla formazione del giudicato.

Viene peraltro precisato che, anche con riferimento all'intervenuta estinzione per prescrizione, non si può più parlare di motivi esclusivamente personali (e si verifica pertanto il fenomeno estensivo dell'impugnazione), qualora «l'effetto estintivo si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei riguardi del coimputato non impugnante, poiché in tale ipotesi la causa estintiva appare oggettiva poiché svincolata rispetto alla scelta processuale del singolo coimputato impugnante».

Passiamo ora ad esaminare la tesi contrapposta, volta a ritenere sussistente l'effetto estensivo dell'impugnazione non solo qualora la prescrizione nei confronti del coimputato non impugnante interviene antecedentemente alla formazione del giudicato, ma anche se essa matura in data successiva⁹.

Occorre tener conto al riguardo delle ampie argomentazioni, dirette a supportare detta conclusione, sviluppate dalla pronuncia Mikulic¹⁰.

In questo caso i giudici di legittimità, soffermandosi sul dettato letterale dell'art. 587 c.p.p., hanno cercato di dimostrare come le limitazioni operate dalla contrapposta soluzione esegetica finiscano, di fatto, col tradursi in una compressione, non avallata da alcuna specifica previsione, dell'ambito di operatività della norma in esame.

Poiché l'art. 587 c.p.p., tendente ad evitare una contraddittorietà tra i giudicati¹¹, enuncia chiaramente che in caso di concorso di più persone nello stesso reato

⁸ Cass., sez. V, 27 gennaio 2016, n. 15623, Di Martino, *cit.*

⁹ A favore di detta impostazione v. Cass., sez. III, 24 gennaio 2013, Mikulic, *cit.*; Cass., sez. IV, 11 novembre 2004, Antoci, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, 219; Cass., sez. III, 4 novembre 1997, Giampaoli, *ivi*, 1998, 74; Cass., sez. III, 8 luglio 1997, Curello, in *Cass. pen.*, 1999, 578.

¹⁰ Cass., sez. III, 24 gennaio 2013, n. 10223, Mikulic, *cit.*

¹¹ V. in tal senso, per tutti, G. SPANGHER, voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, 680; G. TRANCHINA, voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, vol. II, Milano, 1998, 409. Peraltro secondo A. NAPPI, *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 3251, «la vera *ratio* dell'effetto estensivo dell'impugnazione non è [...] nell'esigenza di prevenire contrasti di giudicati, come talora si sostiene [...] ma è nella logica dell'impugnazione. È la logica

l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non risulti fondata su motivi esclusivamente personali, giovare anche agli altri concorrenti non impugnanti, è stata censurata la tesi interpretativa secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di uno dei coimputati, conseguente alla mancata proposizione dell'impugnazione da parte di quest'ultimo, o alla proposizione di un'impugnazione inammissibile, renderebbe "personale" il motivo proposto dall'imputato impugnante.

Si è affermato che una simile conclusione contrasterebbe con la ratio ispiratrice dell'art. 587 c.p.p. Infatti, il fenomeno dell'estensione dell'impugnazione, volto ad impedire, come già accennato, il conflitto teorico di giudicati, e consistente «nel consentire ad un soggetto che non ha proposto impugnazione, o ne ha proposta una inammissibile, di giovare degli effetti favorevoli derivanti da un'impugnazione proposta da un altro soggetto, col quale il primo abbia un interesse identico, affine o collegato»¹², induce necessariamente a ritenere che in tal modo «si debba giungere a rimuovere il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato che non abbia proposta impugnazione».

Al fine di confutare la fondatezza dell'opposto criterio esegetico, viene inoltre sottolineato come, laddove invece si ritenga che ciò «renda personale il motivo (stante il passaggio in giudicato per uno ed il mancato passaggio per l'altro), detta estensione non potrebbe in realtà mai operare»¹³.

L'unica obiezione al riguardo è che in realtà l'opposta tesi interpretativa non si limita ad escludere l'effetto estensivo in caso di formazione del giudicato nei confronti del non impugnante, ma tende a soffermarsi sulla "peculiarità" dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione rispetto alle altre ipotesi.

Si potrebbe cioè sostenere che, mentre l'impugnazione volta a censurare i profili di attendibilità di una deposizione riguardante la posizione dei due coimputati appare certamente basata su motivi non esclusivamente personali, nel caso della prescrizione questa conclusione non è così scontata, anche perché, come rilevato dal Procuratore generale della Corte di appello di Napoli, nel ricorso per cassazione che ha dato origine alla successiva rimessione alle Sezioni Unite, «l' an e il quando della prescrizione non operano oggettivamente, ma variano a seconda dell'imputato (avuto riguardo, ad esempio, alla recidiva)».

In effetti, come è stato riconosciuto anche dalla seconda ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, non necessariamente la fattispecie estintiva del reato risulta comune anche al coimputato non impugnante; ciò non si verifica, ad esempio, qualora «vengano

dell'impugnazione che impone di definirne gli effetti (soggettivamente) estensivi entro i limiti dei suoi effetti (oggettivamente) devolutivi. Infatti, quando il giudice dell'impugnazione deve decidere su un tema che coinvolga più parti, è ragionevole che decida anche in favore di chi la sentenza non l'abbia impugnata».

¹² M. GALLO-ORSI, voce *Impugnazione (effetto estensivo della)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, *Appendice*, Torino, 1995, 680.

¹³ A favore di questa conclusione v., in dottrina, C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, Trattato diretto da A. Gaito, vol. I, Torino, 1998, 266 ss., ove si osserva che le cause di estinzione del reato, in quanto dichiarabili d'ufficio, nulla hanno a che fare con la personalità o meno dei motivi di impugnazione; in tal senso v. anche R. FONTI, *L'effetto estensivo dell'impugnazione*, cit., 129; nonché A. NAPPI, *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 3252.

in rilievo elementi che comportino la differenziazione dei termini prescrizionali per i due imputati».

Esaurito questo inciso, occorre riconoscere che tutte le ulteriori considerazioni sviluppate dalla pronuncia Mikulic appaiono pienamente condivisibili.

È stato ad esempio sgombrato il campo da ogni tentativo diretto a far ritenere significativo il richiamo operato dall'art. 587 c.p.p. alla nozione di «imputati» e non a quella di «condannati».

È in realtà proprio il meccanismo delineato dalla norma in esame a far sì che, a prescindere dalla specifica terminologia accolta dal legislatore, a seguito della mancata impugnazione da parte di uno dei coimputati la sentenza nei suoi confronti diventi irrevocabile, ed egli dunque venga ad assumere la veste di condannato.

Bisogna altresì rimarcare come la sentenza Mikulic, nel richiamare la pronuncia Cacciapuoti delle Sezioni Unite¹⁴, abbia rilevato correttamente che quest'ultima non può essere giudicata come un punto di passaggio lungo il cammino che ha condotto, tra l'altro, alla sentenza Vattani.

Al contrario, essa contiene delle considerazioni che sembrano semmai confermare la validità dell'opposta soluzione esegetica.

Infatti la pronuncia Cacciapuoti, sottolineando che l'effetto estensivo dell'impugnazione assume la natura di «rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante», rendendolo partecipe del beneficio ottenuto dal coimputato in virtù dell'impugnazione, sviluppa un'analisi orientata verso la soluzione successivamente delineata dalla pronuncia Mikulic, volta a ritenere che il coimputato non impugnante possa comunque fruire della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, anche laddove sia maturata nei suoi confronti dopo l'intervenuta formazione del giudicato, che in tal caso risulta "travolto" dall'effetto estensivo dell'impugnazione.

Abbiamo già osservato come le conclusioni a cui è giunta la pronuncia Mikulic siano state espressamente condivise dalla seconda ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. Essa ha inoltre aggiunto un ulteriore rilievo, volto a confutare le affermazioni contenute nella sentenza Di Martino, tendenti ad escludere che il mancato riconoscimento della causa estintiva del reato per prescrizione nei confronti del non impugnante possa determinare una contraddittorietà tra giudicati, nonostante la diversa soluzione accolta per il coimputato appellante.

Nell'ordinanza di rimessione viene infatti osservato che l'impostazione così prospettata, più che avallare la distinzione «in relazione al tempo di perfezionamento della causa estintiva stessa (prima o dopo l'irrevocabilità della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante)», indurrebbe «ad escludere tout court che la prescrizione del reato rientri nella disciplina dettata dall'art. 587 cod. proc. pen.: esito, questo, non consentito dalla stessa disciplina codicistica, che [...] non è compatibile con opzioni interpretative che sottraggano all'ambito applicativo dell'istituto la fattispecie estintiva in esame».

¹⁴ Cass., sez. un., 24 marzo 1995, n. 9, Cacciapuoti, in *Cass. pen.*, 1995, 2497 ss., con nota di R. M. SPARAGNA.

3. Le considerazioni ricavabili dal prospettato contrasto esegetico.

La diversa focalizzazione dell'attenzione sulle varie sfaccettature della tematica in esame può dunque condurre ad esiti interpretativi radicalmente differenti.

Trattasi del resto di una problematica assai risalente nel tempo, visto che l'istituto non ha conosciuto particolari modifiche strutturali o mutazioni genetiche nel corso delle varie codificazioni, e che già nel diritto intermedio veniva sottolineato che *si plures complices sint condemnati et unus appellatus, eius appellatio alii prodest*.

Il codice Finocchiaro-Aprile del 1913, al secondo comma dell'art. 131 così stabiliva: «La dichiarazione fatta e i motivi adottati da una delle persone imputate di concorso in uno stesso reato giovano di diritto alle altre» (in relazione a detta ipotesi peraltro non veniva operata alcuna distinzione tra motivi personali di impugnazione e motivi non personali); il successivo terzo comma, introducendo invece detta distinzione, stabiliva che, parimenti, «nei casi di connessione di reati, o unione di giudizi, i motivi di nullità opposti da uno fra i più imputati giovano a tutti gli altri, a meno che si riferiscano personalmente a chi propone l'impugnazione».

Tale impostazione venne poi ribadita dal successivo codice del 1930, che peraltro all'art. 203, comma 1, delimitò in maniera assai netta l'operatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai soli motivi non esclusivamente personali¹⁵.

Occorre prendere atto di una linea giurisprudenziale maggioritaria sostanzialmente costante, almeno a partire dal codice del 1913, nel ritenere che l'impugnazione del coimputato non impedisca l'esecutorietà della sentenza e il suo passaggio in giudicato nei confronti del non impugnante, e che la decisione di accoglimento dell'impugnazione operi come causa eccezionale di rescissione di un giudicato già formatosi.

Talora peraltro è sembrata mancare una seria volontà di rivisitazione di concetti dati per scontati.

Venendo ai nostri giorni, la conclusione a cui perviene l'orientamento esegetico maggioritario costituisce in effetti il frutto di un'elaborazione giurisprudenziale che sembra talora più attenta all'indicazione dei precedenti conformi che alla disamina del dettato normativo.

Essa appare incentrata sulla "peculiarità" della prescrizione e delinea una differenziazione tra connotazioni "personali" e "non personali" dell'impugnazione, a seconda del fatto che nei confronti del coimputato non impugnante la prescrizione maturi anteriormente o posteriormente rispetto al passaggio in giudicato, che in qualche modo pare non totalmente rispondente al principio in base al quale l'effetto estensivo

¹⁵ In base all'art. 203 c.p.p. 1930 «nel caso di concorso di più persone nello stesso reato, la dichiarazione d'impugnazione proposta da una di esse e i motivi da questa adottati, purché non siano esclusivamente personali, giovano anche alle altre. Nel caso di unione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali».

dell'impugnazione "travolge" il giudicato successivamente instauratosi nei confronti del non impugnante.

Certamente, qualora si accogliesse invece la tesi secondo cui l'impugnazione da parte di uno dei coimputati rappresenta una condizione sospensiva del processo di formazione del giudicato anche nei confronti del non impugnante¹⁶ (detta soluzione, risultata sempre minoritaria in giurisprudenza, trova invece una positiva valutazione in dottrina¹⁷), non potrebbe poi essere prospettata la soluzione, sviluppata dalla giurisprudenza maggioritaria, volta ad operare una distinzione, in tema di rilevanza dell'effetto estintivo della prescrizione a favore del non impugnante, a seconda che nei suoi confronti risulti o meno instaurato il giudicato.

Non a caso la dottrina favorevole a questa impostazione evidenzia come essa permetta di giungere ad epiloghi ermeneutici assai più lineari in relazione a simili problematiche, laddove l'orientamento giurisprudenziale prevalente è costretto ad elaborare al riguardo «soverchianti differenziazioni e sub-distinzioni»¹⁸ dei vari presupposti, «destinate a tradursi in prese di posizione opinabili se non anche, in determinati casi, intimamente contraddittorie rispetto alle stesse premesse di partenza»¹⁹.

¹⁶ V. a favore di questa impostazione, sotto la vigenza del c.p.p. 1930, Cass., sez. un., 18 giugno 1983, Carbonello, in *Cass. pen.*, 1994, 488; nonché Cass., sez. V, 17 gennaio 1979, Pesci, in *Giur. it.*, 1980, II, 306.

¹⁷ Ad esempio P. DUBOLINO, *Effetto estensivo dell'impugnazione e sospensione dell'esecuzione: una discutibile decisione della Cassazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, 815 ss., nel rilevare come l'irrevocabilità della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante comporterebbe, quale automatica conseguenza, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.p., l'esecutività della stessa, con il rischio di veder espiata una pena destinata ad essere successivamente cancellata, ha evidenziato la preferibilità di un indirizzo interpretativo volto a negare il carattere di irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del non impugnante. A tal fine viene osservato che occorrerebbe far leva sul dettato dell'art. 587, comma 1, c.p.p., secondo cui l'impugnazione che non sia fondata su motivi esclusivamente personali «giova anche agli altri imputati». Si afferma che quest'ultima espressione dovrebbe essere letta «nel senso che l'impugnazione si considera, *ab origine*, come se fosse stata proposta da ciascuno degli imputati con il naturale effetto, quindi, di impedire, per tutti, il passaggio in giudicato della sentenza». A sua volta ALTIERI, *Estensione dell'impugnazione. Breve commento all'art. 587 c.p.p.*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, 504, così afferma: «La produzione di impugnazione estensibile impedisce *ipso iure* la formazione del giudicato senza limite soggettivo. L'estensione dell'impugnazione ha la funzione di comunicare al non impugnante tutti gli effetti utili dell'impugnazione realizzando una fattispecie di solidarietà processuale: conseguenza è quella di rimandare il momento formativo del giudicato per tutti i soggetti coinvolti, siano o no impugnanti, al verificarsi della decisione ultima sul fatto e sul processo». In senso adesivo a detta impostazione v. anche A. DE CARO, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, in L. KALB (a cura di), *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher - A. Marandola - G. Garuti - L. Kalb, vol. IV, Milanofiori Assago, 2015, 73; A. MARANDOLA, *L'«effetto estensivo» dell'impugnazione: questioni applicative e sistematiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 488 ss.

¹⁸ C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 268. Detta A. infatti, dopo aver sottolineato come la problematica in esame potrebbe risolversi agevolmente solo accogliendo la tesi volta a ritenere che «la sentenza cumulativa diventa irrevocabile simultaneamente per tutti i coimputati», osserva appunto che «l'opposta *opinio* giurisprudenziale conduce a soverchianti differenziazioni e sub-distinzioni, a seconda che si ritenga o meno preclusiva della declaratoria la sopravvenienza della causa di estinzione del reato rispetto al momento in cui la sentenza diventa irrevocabile per il non impugnante».

¹⁹ R. FONTI, *L'effetto estensivo dell'impugnazione*, cit., 126 e 127.

Si osserva infatti che il *discrimen* fondato sul momento in cui matura la causa estintiva del reato perderebbe di rilievo e consistenza laddove si escludesse l'irrevocabilità della sentenza nei confronti del non impugnante, giacché in tal caso «posto che il non impugnante è ancora un imputato il cui capo di sentenza non è passato in giudicato, non assume alcuna valenza preclusiva la circostanza che la causa estintiva, concernente il reato per il quale è coimputato dell'impugnante, sia preesistente o sopraggiunga nel corso del giudizio *ad quem*»²⁰.

Peraltro anche la tesi in base alla quale l'intervenuta decisione sull'impugnazione formulata da un coimputato rappresenta una condizione risolutiva del giudicato formatosi nei confronti del non impugnante²¹ non appare di per sé ostativa al riconoscimento della fondatezza della conclusione volta ad individuare nell'art. 587 c.p.p. uno strumento atto a "travolgere" il giudicato formatosi nei confronti del non impugnante, operante in tutte le ipotesi in cui i motivi di impugnazione non risultino esclusivamente personali.

A dimostrazione della natura estremamente complessa della questione basterebbe rilevare come una delle più significative analisi sul punto, rappresentata dalla pronuncia Cacciapuoti a Sezioni Unite, sia stata indicata quale argomento a sostegno da parte di entrambi gli opposti schieramenti esegetici.

In realtà la pronuncia Cacciapuoti ebbe il merito di fissare con estrema nitidezza le coordinate dell'istituto processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante, ponendo in luce due fondamentali concetti.

Da un lato infatti essa ritenne che, in caso di successivo accoglimento del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante, l'istituto operasse come rimedio straordinario volto a permettere la revoca del giudicato formatosi nei confronti del non impugnante; d'altro canto affermò che in pendenza del giudizio sull'impugnazione si può pervenire all'esecutorietà della sentenza nei confronti del non impugnante.

Sarebbe comunque presuntuoso sostenere, conclusivamente, che è ravvisabile una soluzione interpretativa "scontata"; occorre semmai condividere l'autorevole (e rassegnata) considerazione volta a prendere atto che in questa materia «vi è una grande incertezza di soluzioni della dottrina, con conseguenti contraddizioni della giurisprudenza»²².

²⁰ R. FONTI, *L'effetto estensivo dell'impugnazione*, cit., 129.

²¹ Per una puntuale riaffermazione di questo indirizzo interpretativo v. Cass., sez. un., 24 marzo 1995, n. 9, Cacciapuoti, cit.

²² A. NAPPI, *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva*, cit., 3242.